

Alle Stazioni Appaltanti
Loro Indirizzo

OGGETTO: DURC - Pubblicazione sugli appalti

Dal 1/1/2006 il DURC entrerà in vigore su tutto il territorio nazionale.

Pertanto le Stazioni Appaltanti Pubbliche o a rilevanza pubblica dovranno richiedere il DURC con la sola modalità telematica, collegandosi al sito:

www.sportellounicoprevidenziale.it

Le Stazioni Appaltanti per accedere alla procedura dovranno fare richiesta di abilitazione utilizzando il modulo scaricabile dal suddetto sito nelle sezioni "info/aiuto".

Il modulo dovrà essere inviato alla Cassa Edile di Firenze via fax al n. 055 4627788.

La Cassa Edile, ricevuta la richiesta, provvederà ad inviare per e-mail alla Stazione Appaltante l'utenza, la password e le prime istruzioni per l'accesso alla procedura DURC, comprese le modalità per ricevere l'eventuale assistenza.

La Cassa Edile di Firenze, ormai da alcuni mesi, è già operativa (circolare Cassa Edile n.20 consultabile sul sito).

Vi invitiamo pertanto a richiedere quanto prima l'abilitazione.

Riportiamo di seguito le caratteristiche principali del DURC, restando come di consueto disponibili ad ulteriori approfondimenti in merito.

Vi informiamo che la scrivente Cassa Edile ha pubblicato on line il nuovo sito internet all'indirizzo:

www.cassaedilefirenze.it

Sul sito internet è presente, in home page, una particolare sezione dedicata al durc ed agli appalti, dove si potranno reperire molte informazioni. Inoltre, nelle *novità*, è disponibile la documentazione relativa all'illustrazione del DURC. Sarà altresì possibile collegarsi al sito www.sportellounicoprevidenziale.it.

Alleghiamo alla presente una pubblicazione concernente gli appalti pubblici e privati con una sintesi degli adempimenti a carico delle Stazioni Appaltanti e delle Imprese.

La pubblicazione è nata da un'idea del Sistema delle Casse Edili Provinciali della Regione Toscana.

Principali caratteristiche del DURC

Che cosa è il DURC

Il DURC è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti Cassa Edile, Inail e Inps verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Il DURC viene richiesto:

- In caso di appalti/subappalti pubblici in edilizia per:**
 - La verifica dell'autodichiarazione (alla data della dichiarazione)
 - L'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del contratto
 - Il pagamento degli stati di avanzamento lavori
 - Il collaudo e il pagamento del saldo finale
- In caso di lavori privati in edilizia**
 - Prima dell'inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire o DIA
 - Alla fine dei lavori oggetto di permesso di costruire o DIA
- Per attestazione SOA, iscrizione all'Albo Fornitori, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni**
 - Prima dell'inoltro della relativa istanza
- Per gli appalti di forniture**
- Per gli appalti di servizi**
- Per la gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione**

Chi può richiederlo

Il DURC può essere richiesto:

- dalle imprese, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria munite di delega.
- Dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti
- Dagli Enti privati a rilevanza pubblica
- Dalle SOA

Come viene rilasciato il DURC

Acquisita dal sistema informatico la richiesta del DURC, viene rilasciata la ricevuta di ricezione ed assegnato il CIP (Codice Identificativo Pratica). La richiesta viene automaticamente smistata agli Enti competenti al fine di effettuare le relative verifiche di regolarità.

L'utente, attraverso il CIP, può verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica accedendo alla modalità "consultazione".

Il DURC viene rilasciato dalla Cassa Edile competente per territorio in caso di richiesta per lavori edili effettuati da imprese con dipendenti, mentre negli altri casi viene rilasciato dalla Sede Inail o Inps competente. Il DURC viene trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale, con raccomandata A/R. Può essere altresì ritirato dal richiedente presso la Sede della Cassa Edile, previa richiesta.

Cosa attesta il DURC

Il Durc attesta la regolarità di una Azienda alla data della richiesta.

Nel caso di verifica di autodichiarazione la regolarità deve sussistere alla data della dichiarazione.

Tempi di rilascio

Il DURC viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di completa e corretta acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico. Laddove sia ritenuto necessario gli Enti potranno prolungare il suddetto termine per ulteriori 10 giorni.

Validità del DURC

Il DURC rilasciato per appalti pubblici ha validità per il lavoro specifico, limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto.

Il DURC per i lavori privati ha validità di un mese a partire dalla data del rilascio.

I richiedenti possono richiedere una ristampa del DURC.

Competenza Cassa Edile

Il DURC deve essere richiesto alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori nei seguenti casi:

- Lavori pubblici: per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori
- Lavori pubblici: per il collaudo e il pagamento del saldo finale
- Lavori privati: alla fine dei lavori

In tutti gli altri casi il DURC deve essere richiesto alla Cassa Edile ove ha sede l'impresa. A tal fine, a livello nazionale, è attiva la BNI Banca dati delle imprese irregolari che ciascuna Cassa Edile deve consultare prima di emettere il DURC.

Principale normativa di riferimento

- Legge 266/2002
- Decreto Legislativo 276/2003
- Decreto Legislativo 251/2004
- Legge 109/1994 e successive modifiche e integrazioni
- Legge Regionale Toscana n.1/2005 e relativa circolare
- DPR 554/1999 e successive modifiche
- DPR 445/2000 e successive modifiche
- DPR 34/2000 e successive modifiche

L'occasione ci è gradita per porgere i più distinti saluti.

Il Direttore
Rag. Filippo Farolfi

